

P.U. 166-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE FERIALE

composto dai magistrati

dott.ssa Claudia Lojacono

Presidente

dott.ssa Tania Scanu

Giudice relatore

dott. Francesco Ambrosio

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata n. 166-1/2026 promosso da **MOSCHINI BRUNO** (c.f. MSCBRN55R26Z336A), nato ad Alessandria d'Egitto (Egitto) il 26.10.1955 e residente in Seregno (MB), via Giovanni Pacinotti n. 64, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Della Bella,

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,

premessi che:

- Bruno Moschini ha domandato l'apertura della propria liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- il ricorso è corredato dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi, Roberto Ercole Scaccabarozzi, datata 27.04.2026, nonché dalla documentazione allegata;

ritenuto che:

- sussistano pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 CCII, dell'art. 3, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che Bruno Moschini risiede da oltre un anno a Seregno (MB), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussista la legittimazione attiva del debitore istante, trattandosi di domanda proposta dallo stesso soggetto sovraindebitato per l'apertura della propria liquidazione controllata;



- il debitore non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; dalla documentazione agli atti è infatti emerso che egli non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al presente ricorso, in quanto, pur avendo svolto in passato attività imprenditoriale o ricoperto cariche in società poi cancellate, risulta attualmente pensionato e titolare di partita IVA per attività di consulenza commerciale;
- sussista la condizione di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2, secondo periodo, CCII, considerato che dall'istruttoria sono emersi debiti per complessivi € 125.803,34, come da relazione del Gestore;
- ricorra, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza. A tale riguardo, occorre premettere che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII per *“insolvenza”* si intende *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*; ebbene, Bruno Moschini si trova in stato di insolvenza in quanto versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, risultando incapace di adempiere regolarmente e secondo le scadenze pattuite alle proprie obbligazioni. La situazione debitoria, pari a complessivi € 125.803,34, è riconducibile principalmente a debiti verso l'agente della riscossione, debiti tributari e previdenziali, garanzie rilasciate a favore di società di cui il debitore era socio in passato e finanziamenti personali contratti per far fronte alle esigenze quotidiane.
- ricorrano, in definitiva, le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Bruno Moschini (c.f. MSCBRN55R26Z336A), nato ad Alessandria d'Egitto (Egitto) il 26.10.1955;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Tania Scanu;

NOMINA Liquidatore l'avv. Lucia Uberti (C.F. BRTLUCU73R66F205J), con studio in Barlassina (MB), via Monte Santo n. 10/B;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere



al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al Liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

AUTORIZZA il debitore a utilizzare l'autovettura di proprietà della moglie, marca Ford, modello Escort, in quanto strumentale al soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare e allo svolgimento dell'attività lavorativa;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqües* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- verifichi l'insussistenza di beni immobili o mobili registrati intestati al debitore e compia ogni ulteriore attività pubblicitaria eventualmente necessaria;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla



predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia comunicata al debitore e al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della sezione feriale in data 28.08.2026.

Il Giudice estensore

(dott.ssa Tania Scanu)

Il Presidente

(dott.ssa Claudia Lojacono)

